



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

DUP 2025-2027

e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 15 del 19/12/2024

PARERE SUL DUP 2025-2027

L'anno 2024, il giorno 19 del mese di dicembre l'organo di revisione economico finanziaria composto dalla Dott.ssa Simona Scanu, Dott.ssa Valeria e Dott. Graziano Costa, revisori nominati con delibera del Comitato d'Ambito Territoriale n. 52 del 17.11.2022 ha espresso il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di CIA n. 70 del 08.12.2024 avente ad oggetto **"APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025- 2027 AI SENSI DELL'ART. 170, COMMA 1, D.LGS N. 267-2000."**;

Vista proposta di deliberazione di CIA n. 71 del 08/12/2024 avente ad oggetto **"APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025 2026 2027"**;

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."

-al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Visto l'articolo 170, comma 6 del TUEL, che recita:

“Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.
- b) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUPS e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

L'Egas non è interessato all'obbligo di redigere il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016.

2) Programmazione del fabbisogno del personale

Nella Sezione operativa del DUP è stata determinata la programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Il Collegio ricorda che la programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

3) Piano triennale degli acquisti di beni e servizi

Nel Dup si specifica che l'Ente allo stato attuale non ha predisposto il triennale degli acquisti di beni e servizi poiché non prevede acquisti di beni e servizi pari o superiori a Euro 140.000,00.

Si ricorda che nel caso in cui l'Ente non provveda alla redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne da comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

4) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025/2027

L'Egas non è interessato all'obbligo di redigere il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare.

5) Programma annuale degli incarichi.

Attualmente non sono previsti affidamenti di incarichi di collaborazione autonoma nel triennio 2025-2027.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha una sezione del DUP dedicata al PNRR

Il Collegio relativamente al PNRR specifica che:

- a) deve essere aggiornato il DUP nella parte strategica e operativa;
- b) la sezione strategica deve essere in linea con gli indirizzi della programmazione PNRR per gli anni oggetto dell'intervento;
- c) devono essere richiamati e riportati i risultati attesi sul PNRR;
- d) deve essere riportato specificatamente per ogni intervento: Missione, Componente, Intervento, TITOLO, CUP, Importo, ultima scadenza del cronoprogramma;
- e) deve essere adeguata la parte che concerne la semplificazione amministrativa, in particolare in tema di appalti;
- f) deve essere implementato il Piano triennale delle opere pubbliche e il Piano triennale degli acquisti di beni e servizi;
- g) devono essere evidenziati i milestone e target relativamente ai progetti PNRR;
- h) deve essere valutata un'analisi dei punti di forza, dei punti deboli (swot) relativa agli obiettivi del PNRR da raggiungere e agli effetti positivi sul benessere del cittadino e dell'economia turistica del territorio;
- i) la sezione operativa, deve individuare nella parte entrata l'analisi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per attuare il PNRR;
- j) nella parte spesa, deve descrive i programmi, valutare gli impegni e cronoprogrammi in coerenza con quanto indicato nelle convenzioni Ministero/Soggetto Attuatore;

Si ricorda che anche il Programma triennale lavori pubblici dovrà sempre risultare coerente anche con i progetti PNRR, per i quali non si applica il nuovo codice dei contratti pubblici (rif. Art. 225 co. 8 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si

applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”).

Anche relativamente al Programma triennale degli acquisti di beni e servizi si ricorda che lo stesso dovrà sempre risultare coerente anche con i progetti PNRR. (Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 – Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR).

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto, espresso, rispettivamente, dal Direttore Generale e dal Dirigente dell'Area amministrazione e finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto tutto quanto sopradetto,

Esprime parere favorevole

sulla coerenza, congruità ed attendibilità delle previsioni contenute nel Documento Unico di Programmazione con gli atti relativi al Bilancio 2025-2027.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Simona Scanu

Dott.ssa Valeria Usai

Dott. Graziano Costa